



COMUNE DI ROCCA S. MARIA - Prov. di Teramo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

N. 46 del Reg.	OGGETTO: Modifica del piano triennale dei fabbisogni del personale triennio 2021/2023 e del piano occupazionale 2021
Data: 10-08-21	

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **dieci** del mese di **agosto** alle ore **13:13**, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge, in videoconferenza, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

DI GIUSEPPE LINO	SINDACO	Presente in videoconferenza
DI GIULIANO NICOLA	VICESINDACO	Presente in videoconferenza
CARDAMONE GIUSEPPE	ASSESSORE	Presente in videoconferenza

Presenti n. **3** -- Assenti n. **0**

Partecipa, con funzioni referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE dott. DI GESUALDO Sara. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, DI GIUSEPPE LINO, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare ed assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

PARERI DI REGOLARITA' (Art. 49, commi 1 e 2 e Art. 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)

Sulla proposta relativa alla presente deliberazione è stato espresso:

Regolarita' contabile: **Favorevole** PARERE: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: **CARDAMONE GIUSEPPE**

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

II SINDACO
F.to: **DI GIUSEPPE LINO**

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to: **DI GESUALDO Sara**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **...10-08-2021.....**

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art 134, c. 4 D.Lgs n 267/2000)**
 per decorrenza del termine di 10 gg dalla pubblicazione (art 134, c. 3, D.Lgs n 267/2000)

Rocca S. Maria, li **...10-08-2021.....**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: **DI GESUALDO Sara**

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio cartaceo del Comune ed all'Albo Pretorio on-line nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.roccasantamaria.te.it) accessibile al pubblico (art. 32, c. 1, L. n. 69/2009) per la durata di quindici giorni consecutivi. (**Albo n. 193**).

La stessa è stata contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari con nota **Prot. n.**

Rocca Santa Maria, li **01-09-2021**

IL FUNZ. INCARICATO
f.to: **Fabrizio SACCHETTI**

AUTENTICAZIONE DELLA COPIA

La presente copia è conforme all'originale depositato presso la Segreteria Comunale.
Si rilascia in carta semplice per solo uso amministrativo.

Li _____



COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA
Provincia di Teramo

RICHIAMATO l'art. 1, comma 1, lettera q) del DPCM 8 marzo 2020 ai sensi del quale *“sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato I lettera d), ed evitando assembramenti ”*;

VISTA la Direttiva n. 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4 recita: *“4. Eventi aggregativi di qualsiasi natura - Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell'ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento ”*;

CONSIDERATA applicabile tale normativa alla presente riunione della Giunta Comunale, assimilabile a servizio di pubblica utilità, in quanto finalizzata all'attuazione di adempimenti obbligatori idonei a garantire la funzionalità dell'Ente, e ricordato pure come l'articolo 73 del decreto legge n. 18/2020 - con l'obiettivo di semplificare il funzionamento degli organi collegiali e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza - consenta, anche ai Comuni che non hanno disciplinato modalità di esecuzione delle sedute di tali organi in videoconferenza, la possibilità di riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati;

DATO ATTO che, da ultimo, con DL 105/2021 è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021;

RITENUTO pertanto necessario assicurare lo svolgimento della presente seduta anche mediante collegamento da remoto, come raccomandato anche con circolare del 18 marzo 2020 del DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, si procede come segue:

la presente seduta deliberativa si tiene in videoconferenza mediante applicazione whatsapp, come da convocazione del Sindaco del Comune di Rocca Santa Maria. Accertato che tutti i componenti presenti nella sede municipale e collegati in remoto dichiarano espressamente che il collegamento assicura una qualità audio/video buona, idonea a consentire di comprendere gli interventi di tutti i membri della Giunta, viene data lettura integrale della proposta di deliberazione.

Pertanto,

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE:

- ì la Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 24-06-2021, con la quale è stato concesso il nulla osta definitivo per il trasferimento tramite l'istituto della mobilità volontaria ai sensi dell' art. 30 D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. , presso il Comune di Alba Adriatica, con decorrenza da stabilirsi in accordo fra i due Enti interessati, della dipendente matricola n. 280 DI CARLO SILVIA, in servizio a tempo indeterminato e parziale 18 ore settimanali presso questo Comune dal 15-10-2018 in qualità di Agente di Polizia Locale cat. giurid. C – cat. ec. C1, mediante cessione di contratto ai sensi dell'art. 1406 e seg. del codice civile;
- ì La successiva determinazione del Responsabile Area Finanziaria n. 38 (R.G. 97) del 29-07-2021 con la quale è stata disposta la cessione del contratto di lavoro della dipendente DI CARLO SILVIA, in servizio a tempo indeterminato e parziale 18 ore settimanali presso questo Comune in qualità di Agente di Polizia Locale cat. giurid. C – cat. econom. C1 tramite mobilità tra Enti ai sensi dell'art. 30 c. 1 D.Lgs.165/2001 in favore del Comune di Alba Adriatica a far data dal 02-08-2021;

DATO ATTO:

- che la risoluzione e cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale 18 ore settimanali della dipendente DI CARLO SILVIA alle dipendenze di questo Ente con il profilo di Agente di Polizia Locale cat. giurid. C – cat. econom. C1 ha avuto luogo in data 02-08-2021, contestualmente al trasferimento della dipendente stessa presso il Comune di Alba Adriatica;

RITENUTO, sulla base di quanto sopra esposto, che, al fine di consentire la regolarità dell'erogazione di servizi istituzionali dell'ente, limitando al massimo, per quanto possibile, le eventuali interruzioni, sussistano le ragioni per procedere ad una modifica urgente della programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2021-2023, per consentire la sostituzione delle figure che si sono rese e si renderanno vacanti;

PRESO ATTO che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

RICHIAMATI:

- il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune, approvato con delibera di Giunta n. 9 del 17.02.2016;
- la delibera di Giunta n. 17 del 18-04-2020, con la quale è stata approvata la programmazione del fabbisogno di personale, triennio 2020/2022, annualità 2020;
- la delibera di G.C. n. deliberazione di G.C. n. 18/2021 del 29-03-2021 con la quale è stato adottato il piano triennale dei fabbisogni di personale – triennio 2021/2023;
- la deliberazione del consiglio comunale n. 22 del 22.10.2020 del con la quale è stato approvato il DUP 2021/23;
- la deliberazione del consiglio comunale n. 10 dell'8.5.2021 del con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2021/23;
- la deliberazione del consiglio comunale n. 20 del 31.7.2021 del con la quale è stato approvato il DUP periodo 2022/24;

VERIFICATO che questo Ente dispone della seguente graduatoria di merito per il reclutamento di personale in corso di validità e precisamente:

- della graduatoria per il concorso di Agente di Polizia Locale – cat. C1 – Tempo Indeterminato – Part-Time 18 ore settimanali di questo Ente, approvata con determinazione del Responsabile Area Finanziaria n. 33 (R.G. 120) del 17.09.2018, quindi vigente sino al 31-12-2021 ;

VISTI:

- l'art. 6 co. 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017;
- l'art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

RILEVATO che:

- il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;
- le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti.
- l'art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 75/2017 stabilisce che *"(...) il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica (...) comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo"*;

VISTI:

- l'art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno del personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale, prevedendo che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità;
- l'art. 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, in tema di assunzioni, stabilisce che gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti

e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

- l'art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

CONSIDERATO che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;

PRESO ATTO che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di "dotazione organica" si deve tradurre non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei *budget* assunzionali.

ATTESO dunque che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:

- pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
- prevede che tali vincoli e limiti si applichino, nonostante l'estensione a tutti gli enti locali del pareggio di bilancio introdotto dalla Legge di stabilità 2016, tenendo conto del fatto che gli enti locali siano stati o meno soggetti al patto di stabilità interno nel 2015;
- prevede che tali vincoli e limiti debbano essere tenuti in debita considerazione nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

ATTESO che la disciplina in materia di spese di personale degli enti locali non soggetti nel 2015 a Patto di stabilità prevede:

- limite di spesa: divieto di superare le spese di personale sostenute nell'anno 2008, al netto degli oneri dei rinnovi contrattuali (comma 562, Legge n. 296/2006);
- limite alle assunzioni: possibilità di assumere nel limite delle cessazioni complessivamente intervenute nell'anno precedente e nell'anno in corso, con esclusione delle cessazioni per mobilità;

PRESO ATTO che l'art. 1, c. 762, L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha confermato l'applicazione delle disposizioni in materia di personale riferite agli enti che nel 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno;

VISTO l'articolo 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, il quale testualmente recita:

"28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti

del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (...). Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.”

VISTO inoltre il comma 234, art. 1 su richiamato che recita: *“Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015. Per le amministrazioni di cui al comma 425 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 si procede mediante autorizzazione delle assunzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente e”*.

RICHIAMATO inoltre il testo dell'art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016 il quale dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato.

CONSIDERATO che per quanto attiene ai limiti finanziari previsti dalla L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) in caso di assunzione di personale, con decorrenza dall'anno 2017, si applica il comma 723 che dispone: *“In caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710, contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo non negativo nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, nel caso di non rispetto di tale limite l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”*;

CONSIDERATO ai fini dell'impiego ottimale delle risorse come richiesto dalle Linee Guida sopra richiamate che:

- a) si rileva la necessità di perseguire l'ottimale distribuzione del personale tramite la mobilità interna ed esterna;
- b) si rileva la necessità di prevedere eventuali progressioni di carriera nella programmazione;
- c) si rileva la necessità di prevedere ogni forma di ricorso a tipologie di lavoro flessibile, ivi comprese quelle comprese nell'art. 7, D.Lgs. n. 165/2001;
- d) le assunzioni delle categorie protette all'interno della quota d'obbligo devono essere garantite anche in presenza di eventuali divieti sanzionatori, purché non riconducibili a squilibri di bilancio;
- e) in caso di esternalizzazioni, devono essere rispettate le prescrizioni dell'art. 6-bis, D.Lgs. n. 165/2001;

RICORDATO che questo ente:

- ha rispettato i vincoli del pareggio di bilancio;
- ha rispettato il limite di cui all'articolo 1, comma 562, della legge n. 296/2006 e ss. mm. e ii.;

PRESO ATTO che nel corso del 2020 non è stato possibile procedere alla Stabilizzazione delle n. 2 unità di personale ex art. 50bis DL 189/2016, ai sensi art. 57, DL 104/2020, c. 3 previste con delibera di variazione piano fabbisogno personale anno 2020 n. 64/2020;

CONSIDERATO altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo conto consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

VISTO il DPCM 17/04/2020 con il quale sono state emanate norme per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato nei Comuni, per l'attuazione della nuova disciplina prevista dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, che si applicano con decorrenza 20/04/2020;

RILEVATO che – secondo quanto previsto dall'art. 57 comma 3-septies del sopra richiamato DL 104/2020 convertito, con modificazioni, in legge n. 126 del 13 ottobre 2020, le spese per le assunzioni di cui al presente provvedimento “...non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento...”

RITENUTO pertanto dover confermare per l'annualità 2021:

- a) l'assunzione a tempo indeterminato, ove possibile mediante stabilizzazione del personale ex art. 50bis DL 189/2016, ai sensi art. 57, DL 104/2020, c. 3, in possesso di idonei requisiti, delle seguenti figure:

N.	CAT.	PROFILO PROFESSIONALE
1	D1	Istruttore direttivo amministrativo (<i>tempo determinato a tempo pieno</i>)
1	C1	Istruttore tecnico (<i>tempo determinato a tempo pieno</i>)

- b) all'assunzione di n. 1 Agente di Polizia Locale – cat. C1 – tempo Indeterminato – Part-Time 18 ore settimanali, mediante ricorso allo scorrimento della graduatoria concorsuale in vigore presso questo Ente ed approvata con Determinazione Area Finanziaria n. 33 (R.G. 120) del 17.09.2018 per la copertura del posto resosi vacante nel corso dell'anno;

DATO ATTO che, in caso di esito negativo del ricorso alla graduatoria vigente per presso questo Ente per l'assunzione della suddetta figura di agente di polizia locale, si procederà al reclutamento nel rispetto della normativa vigente per la copertura dei due posti;

RITENUTO di aggiornare la dotazione organica dell'ente prevedendo la sostituzione delle sopra richiamate posizioni, fermo il resto;

DATO ATTO che:

- questo ente è in regola con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999 e che, pertanto, nel piano occupazionale 2021-2023 *non si prevede* di ricorrere a questa forma di reclutamento;
- questo ente non ha in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della normativa vigente;
- il piano occupazionale 2021-2023 è coerente con il principio costituzionale della concorsualità;
- l'andamento della spesa di personale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;
- il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018 “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”;
- il D.L. 104/2020 così come modificato dalla L. di conversione 126/2020;

Acquisiti il parere in ordine alla regolarità tecnica e quello in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del servizio, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

A votazione unanime e palese

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia e ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, l'aggiornamento al **piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2021-2023** come da narrativa che precede;

2. di tenere ferma, per il resto, la programmazione del personale e la **dotazione organica** dell'Ente approvata con le sopra richiamate deliberazioni di questa giunta e inserita nel DUP 2021/23, come aggiornato con DCC 10/2021 e, per quanto di ragione, nel DUP 2022/2024 per le motivazioni riportate nella premessa,

3. di demandare al competente responsabile per l'attuazione del **piano occupazionale per l'annualità in corso**, ferme le ulteriori disposizioni programmatiche per il triennio 2022/2024, come di seguito:

• **AGGIORNAMENTO PIANO OCCUPAZIONALE anno 2021**

Cat.	Profilo professionale	TI/TD	Totale	A Tempo Pieno/Part-Time	Modalità reclutamento
D1	Istruttore Direttivo Amministrativo	TI **	1	1 ** Tempo Pieno	Stabilizzazione personale ex art. 50bis DL 189/2016, ai sensi art. 57, DL 104/2020, c. 3.
C1	Istruttore Tecnico	TI **	1	1 ** Tempo Pieno	Stabilizzazione personale ex art. 50bis DL 189/2016, ai sensi art. 57, DL 104/2020, c. 3.
C1	Agente di Polizia Locale	TI	1	1 Part-time 18 ore sett.	Scorrimento della graduatoria vigente presso l'ente per il posto di Agente di Polizia Locale e in caso negativo ricorso a modalità concorsuali secondo normativa vigente.

** Stabilizzazione del solo personale ex art. 50bis DL 189/2016, ai sensi art. 57, DL 104/2020, c. 3, **in possesso dei requisiti secondo quanto stabilito dall'apposito bando;**

4. di dare atto che:

- a. il piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
- b. l'andamento della spesa di personale conseguente all'attuazione del piano occupazionale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 e dall'art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90;

5. di trasmettere, ai sensi dell'art. 6-ter, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001, l'aggiornamento dei fabbisogni di personale e del piano occupazionale triennio 2020 – 2022 al Dipartimento della Funzione pubblica, entro trenta (30) giorni dalla sua adozione, tenendo presente che fino all'avvenuta trasmissione è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni previste dal piano.

6. di demandare al responsabile del servizio personale gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento.

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata e unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Allegato A) alla deliberazione G.C. n. in data

Comune di **ROCCA SANTA MARIA** (Prov. **TE**)
SERVIZIO PERSONALE

**PIANO TRIENNALE
DEI FABBISOGNI DI PERSONALE**

2021-2023

Comune di ROCCA SANTA MARIA (Prov.TE.)
SERVIZIO PERSONALE

Allegato B) alla deliberazione G.C. n. in data

NUOVA DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE

Cat.		Dotazione precedente		Posti da coprire per effetto del presente piano		NUOVA DOTAZIONE	
		(A)		(B)		A+B	
		FT	PT	FT	PT	FT	PT
Dir							
D	Istruttore Direttivo Amministrativo	1		1 **		2 **	
C	Istruttore tecnico	1		1 **		2 **	
	Istruttore contabile		1				1
	Agente polizia locale (*)		2 *			2 vacanti	2 *
B3	Autista scuolabus	1				1 vacante	
B	Esecutore Amministrativo	1				1 vacante	
A	Operatore tecnico		2				2
TOTALE		4	5			6 di cui 4 vacanti	5 di cui * 1 a tempo determinato

**** Stabilizzazione del solo personale ex art. 50bis DL 189/2016, ai sensi art. 57, DL 104/2020, c. 3, in possesso dei requisiti secondo quanto verrà stabilito dall'apposito bando;**

NUOVA DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE PERSONALE SISMA
(Tempo determinato ai sensi dell'art. 50bis DL 189/2016 SCADENZA 31-12-2021)

Cat.		Dotazione precedente		Posti da coprire per effetto del presente piano		NUOVA DOTAZIONE	
		(A)		(B)		A+B	
		FT	PT	FT	PT	FT	PT
D	Istruttore Direttivo Amministrativo	1		1		1	
C	Istruttore tecnico	1				1	



COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA
Provincia di Teramo

Allegato C) alla deliberazione G.C. n. in data

PIANO OCCUPAZIONALE 2021-2023
ANNO 2021

Cat.	Profilo professionale da coprire	TEMPO INDETERMINATO/ DETERMINATO	PT/FT	Modalità di reclutamento ¹						Scorrimento graduatoria vigente
				Concorso pubblico	Selezione Centro impiego	Legge n. 68/1999	Progressione di carriera	Stabilizz. Art. 57, DL 104/2020, c. 3.		
D1	Istruttore Direttivo Amministrativo	Tempo indeterminato	Full Time					1 **		
C1	Istruttore Tecnico	Tempo indeterminato	Full Time					1 **		
<p>* ai sensi del comma 3-septies del sopra richiamato DL 104/2020 convertito, con modificazioni, in legge n. 126 del 13 ottobre 2020, le spese di cui al presente punto ".....non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui e' garantito il predetto finanziamento...."</p> <p>** Stabilizzazione del solo personale ex art. 50bis DL 189/2016, ai sensi art. 57, DL 104/2020, c. 3, in possesso dei requisiti di legge.</p>										
C1	Agente di Polizia Locale	Tempo indeterminato	Part Time 18 ore						1	
Anno 2022										
Cat.	Profilo professionale da coprire	TEMPO INDETERMINATO/ DETERMINATO	PT/FT	Modalità di reclutamento ¹						Scorrimento graduatoria vigente
				Concorso pubblico	Selezione Centro impiego	Legge n. 68/1999	Progressione di carriera	Stabilizz.		

Anno 2023											
Cat.	Profilo professionale da coprire	TEMPO INDETERMINATO/ DETERMINATO	PT/FT	Modalità di reclutamento ¹						Scorrimento graduatoria vigente	
				Concorso pubblico	Selezione Centro impiego	Legge n. 68/1999	Progressione di carriera	Stabilizz.			